

---

## **Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica**

### IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 10 ottobre 2012 n. 6693 del Consiglio di Stato,

#### **decreta:**

#### **I.**

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

#### **Introduzione di un'abbreviazione del titolo: (LEDP)**

#### **Preparazione del materiale di voto**

**Art. 25** <sup>1</sup>L'autorità competente per la votazione o l'elezione prepara il materiale di voto e se ne assume i costi.

<sup>2</sup>Nelle votazioni, il materiale di voto comprende le schede e i testi posti in votazione con le spiegazioni, le quali devono essere redatte in modo succinto e oggettivo;

<sup>3</sup>Nelle elezioni, il materiale di voto comprende le schede e le istruzioni sulle modalità di voto.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato può emanare ulteriori prescrizioni sul materiale di voto.

#### **Invio del mate- riale di voto**

**Art. 26** <sup>1</sup>La cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto al più tardi tre settimane prima del giorno della votazione o dell'elezione il materiale di voto; il termine ultimo per l'invio è di cinque giorni nel caso di elezione del Sindaco o di turno di ballottaggio.

<sup>2</sup>Abrogato

#### **Art. 29 cpv. 1**

<sup>1</sup>L'avente diritto di voto si presenta all'ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità; egli consegna inoltre la carta di legittimazione.

Se occorre, ottenuto il materiale di voto, si reca in cabina per esprimere il voto.

**Art. 31**

Abrogato

c) voto per corrispondenza

**Art. 32** <sup>1</sup>L' avente diritto di voto può votare per corrispondenza a partire dal momento in cui riceve il materiale di voto.<sup>2</sup>Il voto per corrispondenza può essere esercitato anche consegnando la scheda alla cancelleria comunale o, laddove il Comune la prevede, deponendo la scheda nella cassetta delle lettere comunale.<sup>3</sup>Il voto per corrispondenza è valido solo se accompagnato dalla carta di legittimazione compilata e firmata.<sup>4</sup>Le schede pervenute dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione.**Art. 32a**

Abrogato

Disposizioni di applicazione per il voto agevolato

**Art. 33** Il Consiglio di Stato emana le norme che disciplinano il voto agevolato.**II.**

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

**Art. 75 cpv. 5**<sup>5</sup>Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione all' albo della decisione.**Art. 77a cpv. 1**<sup>1</sup>Se il Consiglio comunale aderisce all'iniziativa, questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, è sottoposta a votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale.**III.**

Il Consiglio di Stato trasmette la presente modifica di legge alla Cancelleria federale per l'approvazione della Confederazione in conformità all'articolo 91 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

**IV.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ricevuta l'approvazione dalla Confederazione la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

Bellinzona, 15 aprile 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Foletti**Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 18 aprile 2013 n. 69)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Data della pubblicazione nel F.U.: 23 aprile 2013

Scadenza del termine di referendum: 7 giugno 2013